SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 7
DE LUCA *(Progr. Feder.)* 7
LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5

IN 0266

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

(I lavori hanno inizio alle ore 15,20).

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

DE LUCA, BONAVITA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 9 giugno 1993 è stata presentata alla Camera dei deputati l'interrogazione 5-01293 in merito all'applicazione, presso alcune aziende alberghiere delle province di Forlì e di Rimini, di un contratto collettivo di lavoro firmato da Fenasalc-Cisal e UCICT, due organizzazioni, fino ad allora sconosciute, non rappresentative nè sul piano nazionale nè su quello locale, contratto che fissava trattamenti economici e normativi largamente inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi vigenti, tanto che nelle tabelle del costo del lavoro diffuse dall'UCICT si evidenziava il risparmio salariale e contributivo ottenibile grazie all'applicazione di tale contratto; esso prevedeva anche dubbi finanziamenti alle organizzazioni sindacali da parte delle imprese e subordinava l'assunzione all'iscrizione al sindacato firmatario del contratto;

che a tale interrogazione il Sottosegretario di Stato per il lavoro Luciano Azzolini rispose il 5 agosto 1993 affermando, tra l'altro:

«1) la formulazione della legge n. 389 del 1989 è chiaramente diversa da quella dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, nel senso di pretendere il crisma della maggiore rappresentatività direttamente dalla organizzazione stipulante il contratto (che nella fattispecie non può che essere stata la federazione del commercio Fenasalc) e non dalla confederazione cui essa aderisce;

2) la federazione Fenasalc non risulta rappresentativa, secondo i dati in possesso del Ministero del lavoro, e certamente non appartiene alle organizzazioni «più» rappresentative; infatti il numero degli iscritti alla Fenasalc unitamente a quello degli iscritti alle altre tre organizzazioni della Cisal operanti nel commercio (Federcom, Federagenti e Feico) ammontano, secondo le comunicazioni delle medesime organizzazioni per il 1992, a 74.100 unità complessive in Italia;

3) il contratto in esame è comunque stipulato con l'UCICT, organizzazione imprenditoriale assolutamente non rappresentativa, tanto che alla data del 9 luglio 1994 da rilevazione specifica effettuata presso le sezioni circoscrizionali di Rimini e di Cesena le aziende stagionali che hanno richiesto nulla osta di avviamento al lavoro dichiarando di aderire al contratto UCICT erano rispettivamente 28 e 5.

Stante tale situazione, e fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti che difficilmente, peraltro, potranno indurre a una diversa valutazione, si evidenzia che il Ministero è dell'opinione che le aziende deb-

bano continuare a versare i contributi sulla base del contratto collettivo stipulato tra Confcommercio e CGIL, CISL e UIL;

Quanto al significato economico, e certamente anche politico, di questa specifica questione si informa che da primi sommari calcoli la retribuzione lorda mensile al quarto livello, nei periodi di punta stagionale, risulta di lire 4.100.000 nel contratto CGIL, CISL, UIL e di appena lire 2.100.000 nel contratto Cisal alla luce del fatto che esso non prevede la quattordicesima mensilità e naturalmente non prevede alcun onere per lavoro straordinario»;

che nel corso dell'estate 1993 l'INPS e l'ispettorato del lavoro hanno elevato decine di verbali nei confronti di tali aziende e decine di lavoratori hanno in corso la vertenza di recupero crediti;

che il presidente dell'UCICT provinciale di Rimini e di quello comunale di Bellaria sono imputati presso la pretura penale di Rimini perchè accusati di aver subordinato l'assunzione dei dipendenti alla loro iscrizione alla Fenasalc-Cisal;

che il 28 marzo 1994 il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro con lettera n. 12604/94 (avente per oggetto Fenasalc-Cisal ha comunicato: « ... si precisa che codesta Federazione, per il dichiarato numero di iscritti e la dichiarata diffusione sul territorio, può essere considerata organismo dotato di rilevanza nazionale»;

che l'8 settembre 1994 lo stesso direttore generale del Ministero ha inviato una nota all'ufficio normativa e riscossione contributi INPS e, per conoscenza, all'ufficio regionale del lavoro di Bologna, per comunicare: «... tenuto conto esito ulteriori accertamenti effettuati esprimesi avviso che contratto collettivo UCICT Fenasalc-Cisal aziende turismo realizza fattispecie contrattuale prevista articolo 1, comma 1, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

che, a seguito di tale comunicazione, la sede regionale INPS dell'Emilia-Romagna ha comunicato a tutti gli uffici periferici che, tenuto conto del parere del Ministero, erano invitati a definire secondo tali orientamenti eventuali ricorsi proposti dalle aziende avverso i provvedimenti di recupero di contributi o di disconoscimento della fiscalizzazione;

che le ricordate comunicazioni del direttore generale del Ministero del lavoro sono in palese contraddizione con quanto affermato in Parlamento dallo stesso Ministro e con la politica di risanamento del bilancio INPS, che potrebbe essere ulteriormente compromesso da una tale interpretazione di comodo, che potrebbe riguardare una enorme quantità di piccole imprese;

che una simile situazione mina il libero associazionismo dei lavoratori e delle imprese;

che, comunque, ne risulta un grave danno non solo per le posizioni contributive dei lavoratori, ma anche per le imprese, atteso il fatto che viene evidentemente falsata la concorrenza;

che, peraltro, sorge il dubbio, visto il procedimento penale in corso, che tale supposta maggiore rappresentatività della Fenasalc sia originata da un illecito penale;

che, comunque, non risulta accertata la maggiore rappresentatività dell'UCICT (peraltro da escludere per quanto si è detto);

che il contratto, di cui si discute, ha subito numerose modifiche già nel corso del 1993 e la direzione generale di codesto Ministero ne è stata informata (con lettera e documentazione inviata il 10 agosto 1993 da parte delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL);

che, in particolare, il contratto depositato al CNEL il 24 giugno 1993 è diverso da quello depositato all'ufficio del lavoro di Rimini ed entrambi sono diversi da quello consegnato all'ispettorato del lavoro;

che del tutto insoddisfacente è risultata la risposta alla interrogazione 3-00266, vertente sui fatti sopra riferiti, resa dal sottosegretario Porcu nella seduta della Commissione lavoro del Senato in data 14 dicembre 1994 (come è stato sottolineato, motivatamente, dall'interrogante senatore De Luca);

che il difetto di immediato intervento potrebbe esporre l'amministrazione a gravissime responsabilità, non solo politiche,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sia a conoscenza dei fatti e dei problemi prospettati in premessa e delle conseguenze (oltre che sindacali e politiche anche per le casse dell'INPS e del Ministero delle finanze) derivanti dalle posizioni assunte dal direttore generale del Ministero;

quali siano le posizioni del Ministro sugli stessi problemi;

se, in particolare, ritenga di annullare la nota dell'8 settembre 1994 a firma del direttore generale ed i conseguenti provvedimenti di archiviazione del contenzioso;

se non intenda, comunque, condurre un'ispezione accurata su quanto accaduto.

(3-00454)

LISO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La questione posta dall'onorevole De Luca presenta un grande interesse, sul piano pratico e su quello teorico. Devo subito comunicare che pochi giorni fa la direzione generale compentente del Ministero del lavoro ha inviato all'Istituto della previdenza sociale una lettera nella quale, modificando un avviso precedentemente espresso in ordine alla maggiore rappresentatività della UCICT, dichiara che questa organizzazione non ha quei requisiti che attualmente devono essere presenti affinchè una tale qualificazione possa essere riconosciuta alle organizzazioni sindacali.

Apparentemente ci troviamo di fronte a due dichiarazioni in contrasto tra loro; infatti, lo scorso anno la stessa direzione generale espresse un avviso contrario. Tuttavia la contraddizione è solo apparente, perchè la prima dichiarazioni è stata rilasciata sulla base di una prassi ultradecennale in materia di «riconoscimento», sul piano amministrativo, della qualifica di organizzazione maggiormente rappresentativa, prassi che è stata di recente sottoposta a revisione.

Si trattava di una prassi che dava rilevanza alle semplici dichiarazioni rese dalle singole associazioni relativamente alle propria consistenza associativa, sia sotto il profilo del numero delle persone iscritte sia relativamente alla consistenza delle sedi sul territorio, con riferimento alle quali l'amministrazione si limitava semplicemente a verificare che fossero effettivamente esistenti.

Orbene, anche in conseguenza della vicenda che interessa la presente interrogazione – ma più in generale in conseguenza del turbolento contesto che ha messo in discussione l'autosufficienza di questa nozione – come voi stessi ben sapete per il fatto di aver approvato un disegno di legge, quello sulle rappresentanze sindacali, con il quale il Parlamento ha riconosciuto la necessità di una definizione più puntuale del concetto di organizzazione maggiormente rappresentativa – la direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero ha emanato una circolare con la quale si stabiliscono dei criteri per sostanziare su nuove basi, su basi più solide, il riconoscimento di tale qualifica.

In effetti nella circolare dell'11 gennaio di quest'anno si afferma che la mancanza di criteri rigorosi nell'accertamento della maggiore rappresentatività ha comportato in molti casi il moltiplicarsi delle richieste di riconoscimento della maggiore rappresentatività da parte delle organizzazioni sindacali, e che per questo motivo si rende indispensabile stabilire criteri più precisi, che consentano una valutazione più corretta e compiuta delle risultanze istruttorie, onde pervenire ad un giudizio logico e giuridicamente ineccepibile.

In questa circolare si afferma quindi la necessità di innovare la prassi finora seguita di verificare la semplice esistenza delle sedi provinciali dichiarate, senza alcuna indagine sulla effettiva operatività delle stesse, al fine di evitare che la presenza territoriale si riduca alla semplice esistenza di un recapito meramente figurativo. Si aggiunge, inoltre, la necessità di quantificare il dato dell'estensione organizzativa sul piano territoriale, fissandosi il principio che potranno essere riconosciute maggiormente rappresentative quelle associazioni che abbiano sedi proprie operanti in almeno la metà delle province.

Sulla base di questa circolare, sono state fatte le verifiche necessarie, con riferimento all'organizzazione sindacale UCICT. Da queste verifiche è risultato che l'UCICT non ha il numero minimo di strutture operative previste dalla circolare ministeriale.

Questo, come dicevo in inizio, è un caso molto interessante, che rende evidente come sia opportuna una normativa che disciplini la qualifica di maggiore rappresentatività, così togliendo l'amministrazione da obiettivi imbarazzi che derivano dall'esistenza di vistose lacune sul piano normativo.

Ricordo che quando, molto tempo fa, giunsi al Ministero del lavoro, come capo ufficio legislativo, mi meravigliai dell'esistenza di un ufficio addetto a questo compito, perchè da nessuna parte avevo letto che dovesse esistere un ufficio con il compito di riconoscere la qualifica della maggior rappresentatività; tuttavia sul piano amministrativo era necessario che l'amministrazione fosse attrezzata perchè molte leggi determinavano la composizione dei collegi facendo riferimento alle rappresentatività delle organizzazioni sindacali. A questa esigenza si è fatto fronte sul piano della prassi amministrativa; ma ora è opportuno che questa materia venga più correttamente definita sul piano legislativo.

DE LUCA. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e mi compiaccio del mutamento di prassi stabilito con la nuova circolare del Ministero. Peccato che intervenga nel momento

in cui è imminente il cambiamento della definizione di rappresentatività, che credo presto sarà introdotta nel nostro ordinamento.

Aggiungo una notazione. L'esito sarebbe ancora più grave se si tenesse conto del fatto che questa organizzazione sindacale ha un procedimento penale pendente davanti alla procura di Rimini, un procedimento penale dovuto al fatto che i lavoratori, per essere assunti, sarebbero costretti a iscriversi; per cui anche quei pochi iscritti sono coatti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE